

6575/09M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 18/11/2008

SENTENZA

N. 1494

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LATTANZI GIORGIO	PRESIDENTE	
1.Dott.MANNINO SAVERIO FELICE	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.AGRO' ANTONIO	"	N. 021515/2007
3.Dott.MILO NICOLA	"	
4.Dott.PAOLONI GIACOMO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) GIOIELLO GIOVANNI N. IL 01/08/1966
avverso SENTENZA del 17/01/2007
CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MILO NICOLA

*udito il P.G. in persona del Sr. V. Monetti, che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso;
non è comparso il difensore -*

Fatto e diritto

1- La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza 17/1/2007, confermava quella in data 27/2/2004 del Tribunale di Rossano, che aveva dichiarato Giovanni Gioiello colpevole del reato di cui all'art. 570/2° n. 2 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore Giampino nel periodo compreso tra il 4/8/1997 e il 12/4/2002, non versando alla ex moglie, Emma Berardi, alla quale il minore era affidato, il relativo assegno stabilito in sede di separazione (4/8/1997) e confermato con la successiva sentenza di divorzio (24/1/2002), e lo aveva condannato, in concorso delle circostanze attenuanti generiche e con i benefici di legge, a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno morale in favore della costituita parte civile.

Riteneva la Corte di merito che la prova della colpevolezza dell'imputato era offerta dalle attendibili e puntuali testimonianze della Berardi e dei suoi genitori, che avevano dettagliatamente riferito in ordine al comportamento tenuto, dopo la separazione, dal Gioiello, il quale si era completamente disinteressato del figlio minore, omettendo di contribuire economicamente al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del medesimo, alle quali avevano provveduto la madre e i nonni materni. Aggiungeva che l'accusa era ulteriormente riscontrata dal fatto oggettivo che la Berardi era stata costretta ad attivare, per recuperare quanto dovutole per il mantenimento del figlio, procedure esecutive nei confronti del Gioiello. Precisava ancora che l'inadempienza di costui si era protratta anche dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, dovendosi ritenere che la somma di lire ottomilioni indicata nella medesima sentenza e versata alla Berardi non poteva che riguardare il soddisfacimento di diritti di costei come coniuge.

2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha censurato la sentenza sotto più profili, che vengono di seguito partitamente analizzati.

3- Il ricorso non è fondato.

3a- Con un primo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 570/2° n. 2 c.p. e il vizio di motivazione in relazione a due aspetti: a) avendo egli versato alla moglie, sia pure a seguito di azioni esecutive, rilevanti somme di denaro e gravando l'obbligo di mantenimento su entrambi i genitori, doveva escludersi che il figlio minore fosse venuto a trovarsi concretamente in stato di bisogno; b) il reato contestato doveva essere escluso per l'arco temporale successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio (24/1/2002-12/4/2002).

Rileva la Corte che, sulle questioni sollevate, la sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e dà conto, con motivazione adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

Lo stato di bisogno del figlio minore (all'epoca dei fatti nella puerizia) deve presumersi, essendo costui -per l'età- privo di capacità lavorativa e non risultando titolare di rendite di posizione.

Non è idonea ad escludere lo stato di bisogno la circostanza che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza abbiano provveduto in via sussidiaria la madre e i nonni. Lo stato di bisogno, invero, va apprezzato nei rapporti tra la persona che deve essere assistita e il soggetto obbligato, onde il reato non è escluso dal fatto che altri, coobbligato od obbligato in via subordinata o addirittura non obbligato affatto, si sostituisca all'inerzia del soggetto obbligato nella somministrazione dei mezzi di sussistenza. L'intervento del terzo, infatti, si rende necessario proprio perché, a causa della condotta inadempiente dell'obbligato, la persona offesa si viene a trovare nella situazione di disagio che la norma mira a prevenire. Né la circostanza che l'imputato, soltanto a seguito di azioni esecutive promosse dalla Berardi, abbia comunque versato delle somme per il titolo di cui si discute esclude il reato.

Ciò rappresenta soltanto una forma di pagamento coatto del debito maturato e non incide in alcun modo, non potendo ritenersi che integri una causa di giustificazione, sulla condotta penalmente rilevante già consumata e consistita nella sistematica e volontaria sottrazione, per lungo periodo, all'obbligo di contribuire economicamente al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del figlio minore.

Anche per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio (24 gennaio-12 aprile 2002) il Gioiello venne meno ai suoi obblighi economici verso il figlio minore, il che integra, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, la protrazione della condotta illecita di cui all'art. 570/2° n. 2 c.p., considerato che la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento si risolse, nel caso concreto, stante lo stato di bisogno del minore, nella mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza.

E' il caso di precisare, al riguardo, che l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore grava su entrambi i coniugi e permane quali che siano le vicissitudini dei rapporti coniugali, sicché l'eventuale scioglimento del vincolo matrimoniale, incidendo soltanto sullo *status* coniugale, non modifica la tutela penale in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare dei figli minori, ma anzi, sotto un certo aspetto, la rafforza.

Ed invero, l'art. 570/2° n. 2 c.p. punisce la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori, ma non la omessa corresponsione ai medesimi dell'assegno di mantenimento, a meno che per effetto di quest'ultima vengano a mancare i mezzi di sussistenza. L'art. 12 *sexies* della legge n. 898/70 punisce la mancata corresponsione ai figli affidati al coniuge divorziato, senza limitazione di età per i medesimi, dell'assegno di mantenimento liquidato dal Tribunale. Ciò significa che le due norme tutelano interessi giuridici diversi: nel primo caso, l'interesse a non fare mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, per la sua condizione di bisogno; nel secondo, l'interesse a fornire di tutela penale il mero inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 6 della legge n. 898/70, a prescindere dalla condizione di bisogno, previsione -questa- ritenuta conforme ai principi costituzionali (cfr. sentenza C. Cost. n. 472/89).

Ne consegue che, ove -come nel caso in esame- la mancata corresponsione da parte dell'obbligato dell'assegno fissato dal giudice quale contributo per il mantenimento del figlio minore (affidato all'altro genitore divorziato) priva costui dei mezzi di sussistenza, correttamente tale condotta va inquadrata nel paradigma di cui all'art. 570/2° n. 2 c.p..

3b- Con il secondo motivo, il ricorrente insiste sul vizio di motivazione della sentenza di merito, che non avrebbe tenuto conto del versamento della somma di lire ottomilioni da lui fatto, in sede di divorzio, all'*ex* moglie, affidataria del figlio minore, che non si sarebbe pertanto venuto a trovare in stato di bisogno nel periodo oggetto di contestazione.

Anche tale censura è priva di consistenza, considerato che il Giudice distrettuale, con puntuale apprezzamento in punto di fatto e a superamento di alcune affermazioni confuse presenti nella sentenza di primo grado, precisa che la citata somma riguardava l'assegno *una tantum* liquidato all'*ex* coniuge a titolo personale (art. 5 legge n. 898/70).

3c- Con un ultimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla statuizione di condanna al risarcimento del danno.

Corretta è la statuizione risarcitoria del danno morale (il solo liquidato nella sentenza di primo grado), inteso quale sofferenza fisica e morale conseguente al reato di cui persona offesa è il minore.

E' il caso di precisare che gli effetti della transazione 30/9/2005 che sarebbe intervenuta tra le parti anche in ordine agli aspetti risarcitori qui in rilievo e alla quale il ricorrente fa riferimento rimangono impregiudicati.

4- Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

p.q.m.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 18/11/2008

Il Consigliere est.




IL CANCELLIERE SUPER C1

Lidia Scalia



Il Presidente



Depositato in Cancelleria



oggi **16 FEB. 2009**
IL CANCELLIERE C1 SUPER

